

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1758 del 18/04/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - COMUNE DI BERCETO - DOMANDA 07.11.2017 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO CONSUMO UMANO ACQUEDOTTISTICO, DAL SUBALVEO DEL TORRENTE MANUBIOLA IN COMUNE DI BERCETO(PR). CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR17A0049. SINADOC 23924/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1820 del 17/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006
- (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

VISTI INOLTRE:

- l'ordinanza n. 468 del 21/07/2017 del Capo Dipartimento Protezione Civile inerente "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 04/08/2017 che approva il " Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento di crisi idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza".

PRESO ATTO della domanda in data 07.11.2017 del COMUNE DI BERCETO, c.f. 00202280343 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal subalveo del torrente Manubiola in Comune di Berceto (PR), località Ghiare per uso acquedottistico, mediante galleria drenante dal subalveo del torrente Manubiola da perforare su terreno di proprietà demaniale, sul foglio 19 del NCT di detto

comune;Coordinate RER UTM* 32 X: 574088 Y: 933659;

- destinazione della risorsa ad uso acquedottistico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 94608;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 ai seguenti Enti:

DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO;

PROVINCIA DI PARMA, Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

AUSL PARMA - Distretto Valli Taro e Ceno, DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, Servizio Area Affluenti Po.

ACQUISITO il parere della AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, Servizio Area Affluenti Po, espresso in senso favorevole alla realizzazione dell'intervento come già espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 06 novembre 2017, indetta dal Comune di Berceto.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che i lavori di perforazione del pozzo sono stati eseguiti a seguito di provvedimento di Autorizzazione DET-AMB-2017-6131 del 16.11.2017 ai sensi dell' art. 13 T.U. 1775/1933.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020; ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR17A0049 ;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al COMUNE DI BERCETO, c.f. 00202280343, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PR17A0049, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

scavo di trincea drenante e pozzo di raccolta, successiva posa della condotta drenante e il suo ricoprimento.

– ubicazione del prelievo: Comune di Berceto (PR), località Ghiare, subalveo del torrente Manubiola in proprietà demaniale, sul foglio 19 del NCT di detto comune; Coordinate RER UTM* 32 X: 574088 Y: 933659;

– destinazione della risorsa ad uso consumo umano/acquedottistico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 3...;

– volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 94608;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2029 ;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 353,84 euro è stato pagato;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli
originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a COMUNE DI BERCETO, c.f. 00202280343 (codice pratica PR17A0049).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L' opera di presa è costituita da scavo di trincea drenante e pozzo di raccolta, successiva posa della condotta drenante e il suo ricoprimento.

1. Le caratteristiche tecniche della galleria drenante sono le seguenti: · profondità 6,20 m · n.2 condotte fessurate DN 200 · 24m complessivi suddivisi in n.4 barre da 6m · 18 m sono drenanti · n.2 condotte PEAD DN110 · pozzettone raccolta acqua di sezione 150 x 300 m profondo 2,85 m con due elettropompe sommerse · caratteristiche pompe multistadio portata 3 l/s prevalenza circa 100-110 m · due manufatti prefabbricato cilindrico diametro 1000 altezza 4,00 m

E' stata realizzata una idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo.

2. Il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. Ed è presente un apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

3. L'opera di presa è sita in Comune di Berceto (PR), località Ghiare, subalveo del torrente Manubiola in proprietà demaniale, sul foglio 19 del NCT di detto comune; Coordinate RER UTM* 32 X: 574088 Y: 933659;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso *acquedottistico pubblico*.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 94608.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: 011513000000 3 ER – Torrente MANUBIOLA – Sezione chiusura: IMMISSIONE TARO..

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta intestato a: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – coordinate bancarie: IBAN: IT94H0760102400001018766103; oppure bollettino di conto corrente postale n. 1018766103 intestato a: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SOMME DOVUTE

UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO(Gli Enti appartenenti al **sistema di tesoreria unica**, sono tenuti ad effettuare i suddetti pagamenti a favore della Regione Emilia-Romagna mediante girofondi sulla **contabilità speciale 30864** presso la **Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna**. Circolare n. 137427 del 04/06/2012 della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Servizio Bilancio E Finanze, inviata alle Direzioni Generali ed Agenzie Della Regione Emilia-Romagna), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno per l'annualità 2020 il canone è determinato in 353,49 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Ai sensi dell' art 8 della LR n. 2/2015 Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31,12,2929.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative

dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a DMV maggio/settembre 0,23 mc/s DMV ottobre/aprile 0,38 mc/s

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.